



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
COMUNI DI FRASSINETTO – INGRIA – NOASCA
PONT CANAVESE – RONCO CANAVESE – VALPRATO SOANA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO**

N. 104

DEL 05/03/2026

**OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALL'ART. 8 C.4 DELLA L.R. 13/1997 -
SOTTOBACINO SOANA MEDIA PIANURA - SCHEDA 17/2025 -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS.
36/2023 DI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI SCOGLIERA IN
SINISTRA OROGRAFICA DEL RIO INGRIA - CUP E38H25001580005**

Determinazione N. 104 del 05/03/2026

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALL'ART. 8 C.4 DELLA L.R. 13/1997 - SOTTOBACINO SOANA MEDIA PIANURA - SCHEDA 17/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 DI LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI SCOGLIERA IN SINISTRA OROGRAFICA DEL RIO INGRIA - CUP E38H25001580005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 31 del 16.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 79 del 16.12.2025 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028;

RICHIAMATO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore del D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”*;

VISTA la L.R. n. 13/1997, la quale all'art. 8 comma 4 stabilisce che *“L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano [...]”*;

VISTA la L.R. n. 14/2019 recante *Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna*, e in particolare l'art. 17, che definisce le funzioni delle unioni montane nella gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale;

VISTO l'Accordo di Programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna unione montana dell'ATO/3 “Torinese” per l'attuazione di specifici interventi, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'ATO/3 “Torinese” n. 665 del 5/10/2017 ad oggetto: *“Aggiornamento della procedura per la destinazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. n. 13/1997 – Accordi di programma con le Unioni Montane”*, con la quale è stata ridefinita la programmazione “annuale” degli interventi – nonché la nuova codifica degli stessi – dettando precise norme al fine della presentazione di detta programmazione e relativa rendicontazione;

DATO ATTO che:

- le unioni montane predispongono ogni anno uno specifico «Elenco degli interventi» che intendono realizzare nell'anno successivo, di cui l'Autorità d'ambito prende atto e che devono essere coerenti con i vincoli del citato Accordo di Programma;
- ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione del territorio questa Unione Montana è suddivisa in 10 Sottobacini;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valli Orco e Soana n. 12 in data 11.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione per l'anno 2026 degli interventi finanziati con fondi ATO da attuare nel territorio sotteso all'Ente montano;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'esecuzione di interventi puntuali urgenti che non rientravano tra quelli inseriti nella programmazione 2025 dei fondi ATO, perché dipesi dagli eventi meteorici del 16-17 aprile 2025 – straordinari e di grande portata (forti piogge, alluvione) – come segue:

N. Intervento	Comune	Sottobacino interessato	Oggetto dell'intervento	Importo complessivo (€)
---------------	--------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

17/2025	Ingria	3-Soana Media Pianura	Ripristino scogliera in sinistra orografica del Rio Ingria	56.000,00
---------	--------	--------------------------	---	-----------

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 11 del 17.02.2026 ad oggetto «Interventi di manutenzione del territorio finanziati con fondi di cui all'art. 8 c.4 della l.r. 13/1997 -Sottobacino Soana Media Pianura - Scheda 17/2025 - Ripristino scogliera in sinistra orografica del Rio Ingria nel comune di Ingria. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo», con la quale sono stati contestualmente approvati il «PFTE» e il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui infra, e che quest'ultimo prevede la seguente articolazione del costo complessivo di 75.500,00 euro, di cui 56.046,45 euro per i lavori e 19.447,84 euro per somme a disposizione della stazione appaltante:

- lavori (a corpo)	€ 55.433,77
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 612,68
- IVA su lavori	€ 12.359,92
- spese tecniche relative alla progettazione, D.L. ecc.	€ 5.607,68
- contributo previdenziale su spese tecniche	€ 224,31
- imprevisti	€ 135,00
- spese per attività di consulenza e supporto	€ 1.120,93
- arrotondamenti	€ 5,71

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato come sopra;

VISTO l'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 106, D.Lgs. 36/2023, così come integrato e modificato dal D.lgs. 209/2024 con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste la garanzia provvisoria;

VISTO l'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che definisce all'art. 3 c. 1 lettera d) l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 4 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il nuovo REGOLAMENTO ALBO FORNITORI;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 23 del 28/11/2019 con la quale si approvava il REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, il quale, di fatto, disciplina le modalità di conduzione delle indagini di mercato in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione, in armonia con quanto previsto dall'art. 49, D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'Unione Montana Valli Orco e Soana è dotata di Piattaforma di e-procurement per l'acquisizione di offerte denominata TRASPARE – in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 in merito alle piattaforme di approvvigionamento digitale;

RILEVATO che è stato interpellato l'operatore economico

Ragione sociale	Sede	Partita IVA
COGEIS spa	Quincinetto (TO)	11003900013

iscritto nell'Elenco di cui sopra, al fine di acquisire la migliore offerta rispetto all'importo posto a base di gara di € 55.433,77 – oltre € 612,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTA l'offerta presentata dall'OE sopra indicato, acquisita al prot. n. 271 del 26.02.2026, nella quale viene indicato un ribasso pari al 0,10% sull'importo posto a base di gara predetto, determinando pertanto un importo complessivo per i lavori in oggetto pari ad € 55.991,02;

CONSIDERATO che il valore economico dell'offerta prodotta dall'OE sopra citato risulta congruo, adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, valutati con riferimento all'entità e alle caratteristiche dei lavori da affidare;

CONSIDERATO che, circa il possesso dei requisiti "indefettibili e obbligatori", generali e di idoneità professionale, nonché di capacità tecnica e professionale, previsti dalla legge e dai documenti "di gara", che devono possedere gli operatori economici contraenti:

- l'OE ha attestato mediante DGUE ed eventuali dichiarazioni sostitutive integrative (di atto di notorietà e/o di certificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000) il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti – ovvero quelli di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023 – nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, che devono essere verificati per la loro comprova ai fini della conclusione della procedura con le modalità stabilite dallo stesso Codice;
- i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti generali e "speciali" dichiarati si sono conclusi positivamente per quanto si è potuto disporre del FVOE ver. 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), sancito dalle Delibere ANAC 262/2023 e 582/2023, ovvero fuori da esso;
- verificati i requisiti dell'aggiudicatario, a norma dell'art. 50 c. 6 del d.lgs. 36/2023, si può anche procedere con l'esecuzione anticipata del contratto;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e dato atto che:

- nel cantiere in oggetto, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia dei lavori da eseguire, non è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- l'entità del cantiere è inferiore a 200 uomini/giorno e le lavorazioni previste non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI al D.Lgs. 81/2008;
- si è provveduto ad espletare gli adempimenti di cui all'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, e più precisamente a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa mediante il DURC, il quale ha dato riscontro positivo;

VISTO il regolamento per la ripartizione degli "incentivi alle funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 approvato con deliberazione della Giunta dell'UMVOS n. 46 del 24 luglio 2023;

VISTA la delibera n. 598 in data 30/12/2024 dell'Autorità nazionale anticorruzione (abbr. ANAC), ad oggetto «*Attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025*», secondo la quale:

1. sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e secondo le modalità previste dallo stesso provvedimento, soggetti pubblici e privati, tra cui "a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 ..." – nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 1);
2. tali soggetti sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del provvedimento, i contributi in relazione all'importo posto a base di gara, secondo la tabella di cui infra (cfr. art. 2);

PRESO ATTO che in base a quanto appena detto, l'entità della contribuzione dovuta è di € 35,00 (Importo stimato appalto uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000);

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa (art. 183 del «T.U. enti locali») anche nei confronti dei soggetti creditori già individuati di cui si è appena detto, quali il "Gruppo di Lavoro"

del RUP e l'ANAC, cui dovranno essere pagate somme già determinate e per la ragione sopra indicata;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2, che – per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale – assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

VISTO altresì l'art. 147-*bis* (in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile), 153 c. 5 (il quale stabilisce che le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria), 183 e 191 (sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa), infine 192 (che prescrive la necessità di adottare un'apposita determina a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione montana n. 2 del 21/01/2016;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Montana n. 1/2025 in data 02/01/2025, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile Settore Tecnico;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete allo scrivente ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 46 del 24.07.2023;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di affidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'appalto di lavori inerenti gli Interventi di Manutenzione del Territorio finanziati con fondi di cui all' art. 8 comma 4 Legge Regionale 13/1997 – Sottobacino Soana Media Pianura – scheda 17/2025 – all'O.E. COGEIS spa, con sede in Quincinetto (TO), P.IVA 11003900013, come da preventivo di spesa acquisito al protocollo richiamato in narrativa.
3. **Di dare atto** che ai sensi del citato art. 17, comma 2, D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:
 - Fine che il contratto intende perseguire: Interventi di manutenzione del territorio connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica;
 - Oggetto del contratto: scheda 17/2025 - Sottobacino Soana Media Pianura – ripristino scogliera in sinistra orografica del Rio Ingria nel comune di Ingria;
 - Importo contrattuale: € 55.991,02;
 - Forma contrattuale: mediante "lettera commerciale" ai sensi dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. 36/2023;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), D. Lgs. 36/2023;
 - le clausole essenziali:
 - a) ultimazione del lavoro, a perfetta regola d'arte, entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio, risultante dal verbale di cui all'art. 3, allegato II.14 D. Lgs. 36/2023;

- b) in caso di ritardato adempimento verrà applicata una penale giornaliera, ai sensi dell'art 126 c. 1 del D.Lgs 36/2023, compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo fino ad un massimo del 10% dello stesso importo contrattuale;
 - c) ai sensi dell'art. 120 c. 3 lett. b) del D.Lgs 36/2023, la SA (stazione appaltante) potrà, nel corso di validità del contratto di appalto, ordinare all'appaltatore modifiche non sostanziali alle lavorazioni comportanti un aumento fino al 15 per cento dell'importo contrattuale originario, alle stesse condizioni previste nel contratto;
 - il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, verrà verificato prima della stipulazione del "contratto", fermo restando che il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, è stato dichiarato in sede di iscrizione all'Albo Fornitori ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
4. **Di dare atto** che si procederà alla liquidazione della spesa per la prestazione eseguita previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del D.L. (Direttore Lavori), e fatta salva la verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite il DURC, a seguito di presentazione della relativa fattura fiscale; all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità – da parte del D.L. (art. 116, D. Lgs. 36/2023) – e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP invia una comunicazione ai fini della emissione della fattura da parte dell'OE appaltatore, da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 55/2013. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura. L'Ente effettuerà i pagamenti mediante ordinativi (mandati) di pagamento emessi dal Responsabile del Servizio Finanziario a favore del Tesoriere dell'Unione, presso la Banca Intesa Sanpaolo - filiale di Cuorgnè. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal DURC che non consentano a questo Ente il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'art. 31 c. 3, D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013.
 5. **Di dare atto** che la complessiva spesa per i lavori di cui sopra pari ad € 68.309,04 IVA compresa, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026, capitolo 8530.1 (Imp. 137/2026).
 6. **Di dare atto** che l'incentivo funzioni tecniche determinato dal regolamento sopra richiamato pari ad € 896,74 trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026, capitolo 8530.1 (Imp. 136/2026).
 7. **Di accertare** a copertura della quota fondo tecnologico maturata dall'incentivo funzioni tecniche la somma di € 224,19 Bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 cap. 4030.99 (Acc. 59/2026)
 8. **Di impegnare** inoltre la spesa di € 35,00 a titolo di contribuzione a favore ANAC a fronte degli obblighi di contribuzione di cui alla delibera n. 598 in data 30/12/2024 nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, la quale trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025, capitolo 8530.1 (Imp. 135/2026).
 9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del del D.Lgs 33/2013, nonché dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
 10. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis c. 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del servizio.
 11. **Di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e, richiamata la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 70 del 29.02.20224, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sig. Andrea MUSSATO, in possesso dei requisiti di legge così come previsto

dall'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023.

CIG: BAA0D14394

CUP E38H25001580005

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Pont Canavese, lì 05/03/2026

Il Responsabile di Area
Firmato digitalmente
F.to Geom. TRUFFA GIACHET
Fabrizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pont Canavese, lì 05/03/2026

Il Segretario dell' Unione
Dott. Marco BALAGNA